

D.M. 25 febbraio 2009 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2009, n. 55)

Criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 12, concernente «Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali»;

Visto in particolare il comma 12 del citato art. 12, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

Vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione europea, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 e del 2 dicembre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area dell'euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Considerato che le seguenti disposizioni si rendono necessarie per evitare una severa e brusca riduzione del credito verso le imprese e le famiglie che potrebbe avere un serio impatto sull'economia italiana;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a banche italiane o a società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati che presentano una situazione economica e finanziaria sana;

Considerato che le caratteristiche degli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto consentono il loro computo nel patrimonio di vigilanza di base in quanto soddisfano i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in conformità con quanto previsto dal Comitato di Basilea e dalla direttiva 2006/48/CE;

Ritenuto che gli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto, ricapitalizzando le banche, favoriscono un più efficiente funzionamento del mercato del credito;

Tenuto conto delle indicazioni della Banca Centrale Europea e della Commissione europea in materia di determinazione della remunerazione degli strumenti quali quelli disciplinati nel presente decreto;

Ritenuto di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le condizioni delle operazioni di sottoscrizione in modo tale da assicurarne l'economicità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in particolare assicurando che il rendimento atteso degli strumenti finanziari di cui al presente decreto sia superiore al costo della raccolta da parte dello Stato;

Tenuto conto che gli strumenti sottoscrivibili hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie e hanno le stesse caratteristiche, in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e assorbimento delle perdite, delle azioni ordinarie;

Ritenuto che con successivo provvedimento verranno disposte le modalità di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del citato decreto-legge;

Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008, C270/8 concernente «Applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, C(2008) 8259 final «Recapitalization of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition»;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2008, C(2008) 8998 definitivo, concernente «Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 febbraio 2009, C(2009) 1288 definitivo, concernente «Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia»; nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;

Sentita la Banca d'Italia in data 25 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) «decreto-legge 185», il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- c) «Banca», la banca e/o la società capogruppo di un gruppo bancario avente sede legale in Italia ed emittente gli strumenti finanziari di cui al presente decreto.

3. Le Banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 185, e conseguirne indebiti vantaggi.

Art. 2. Procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari

1. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca. La richiesta, deliberata dall'organo competente, è presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Ministero con modalità che assicurino la rapidità e la riservatezza della comunicazione. Essa deve pervenire almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione e contenere tra l'altro i seguenti elementi:

- a) delibera dell'organo competente;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale;
- d) la prevista data di sottoscrizione.

2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana e avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Il protocollo d'intenti deve contenere tra l'altro previsioni sull'impegno della Banca e del gruppo bancario di appartenenza in ordine a:

- a) la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008;
 - b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 185;
 - c) l'applicazione di condizioni di credito che - nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria - siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;
 - d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
 - e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;
 - f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa.
3. La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca del codice etico previsto nell'art. 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 185. Ferme restando le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, il codice contiene limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della Banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.
4. Il Ministero, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 3, comma 1, comunicate dalla Banca d'Italia, assume la decisione in ordine alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al relativo ammontare, sentito il Comitato di consulenza globale e garanzia di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993. Il Ministero comunica la decisione alla Banca d'Italia e, per la relativa accettazione, alla Banca richiedente; la decisione è comunque subordinata al perfezionamento dei decreti di cui al successivo comma.
5. L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.

Art. 3. Criteri di valutazione, condizioni e misura dell'intervento

1. Ai fini dell'assunzione della decisione da parte del Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 4, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro:
- a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca;
 - b) il profilo di rischio della Banca tenendo conto anche di indicatori di mercato, ove disponibili, quali gli spread sui contratti di credit default swap (CDS) relativi al debito subordinato ritenuti liquidi ed il rating ad essa attribuito che, di regola, è associato ad una classe non inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della direttiva 2006/48/CE;
 - c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui è richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attività della Banca ponderate per il rischio.
2. L'operazione risulta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa alle condizioni indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. Il prospetto specifica ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.
3. L'operazione, inoltre, può essere ritenuta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è

conclusa a condizioni economiche che determinano un rendimento atteso nel complesso inferiore a quello di cui all'allegato prospetto, a condizione che:

a) tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base;

b) gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal Ministero, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell'emissione, detengono più del due per cento del capitale dell'emittente. Le Regioni e gli Enti Locali nonché le imprese pubbliche come definite dalla direttiva 2006/111/CE non sono considerati come investitori privati ai sensi della presente lettera.

4. Il Ministero valuta, con il supporto della Banca d'Italia, che le operazioni di cui al comma 3 siano in linea con le condizioni di mercato e, in particolare, che le condizioni siano tali da non alterare in maniera significativa gli incentivi degli investitori privati e trasmette i risultati della valutazione alla Commissione europea.

5. Per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio. Esso è inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.

6. Per le operazioni di cui al comma 2, nonché nel caso in cui la Banca non abbia rating, il Ministero comunica alla Commissione, una volta perfezionata l'operazione, le caratteristiche essenziali della stessa e gli esiti della valutazione di cui al comma 1.

7. Qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della direttiva 2006/48/CE, il Ministero notifica alla Commissione europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformità alla Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008.

8. I titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. Dei titoli sottoscritti e dei relativi interessi è tenuta apposita contabilità, presso la Banca d'Italia, con l'evidenziazione delle Banche emittenti.

9. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

Art. 4. Monitoraggio delle operazioni

1. Le operazioni di cui al presente decreto e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche ai sensi dell'art. 2, comma 2, monitora l'espansione delle attività di bilancio delle banche interessate dagli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero effettua il riesame delle misure previste dal presente decreto, secondo quanto previsto della Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 ed in particolare rispetto ai punti da 40 a 42. Il Ministero notifica eventuali necessità di prorogare il regime previsto dal presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando laddove necessario i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese.

Allegato	
Prospetto di emissione degli strumenti finanziari	
Emittente	[•] (l'«Emittente»)
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il «MEF»).
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo «Facoltà di conversione per l'Emittente» computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i «Titoli»).
Subordinazione	In caso di liquidazione volontaria dell'Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione. I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> - le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve; - le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%); - il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.
Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	[•]
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo «Subordinazione».
Numero di Titoli sottoscritti	[•]
Data di Lancio	[•]
Data di Emissione	[•]
Data di Sottoscrizione	[•]
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	Il «Rapporto di Conversione» esprime il numero di azioni ordinarie

dell'Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).

Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell'Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio.

Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.

Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le «Azioni Sottostanti».

Salvo quanto previsto al punto «Condizioni di Pagamento», al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, insieme alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, la «Data di Pagamento degli Interessi»), l'Emittente corrisponderà interessi (gli «Interessi») in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore nominale pari al 7,5% in relazione all'esercizio 2009 incrementata dello 0,25% per ognuno dei quattro esercizi successivi (7,75% in relazione all'esercizio 2010; 8% in relazione all'esercizio 2011, 8,25% in relazione all'esercizio 2012, 8,5% in relazione all'esercizio 2013) e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (8,5% in relazione all'esercizio 2014, 9% in relazione agli esercizi 2015 e 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

ovvero, in alternativa

(a-bis) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 -2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo - a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve - per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a) o (a-bis);

e

Importo degli interessi

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

In data 1° luglio 2009 (la «Prima Data di Pagamento degli Interessi»), con riferimento all'esercizio 2008, l'Emittente corrisponderà un interesse pro rata temporis pari al 7,5% (8,5% nel caso in cui si applichi la lettera (a-bis) su base annua del Valore Nominale Iniziale. L'ammontare dell'interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 30 giugno 2009.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili, come risultanti dall'ultimo bilancio dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli «Utili Distribuibili»).

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi - a qualunque titolo - sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'Emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

Dichiarazioni e impegni dell'Emittente

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblico o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Facoltà di riscatto in favore dell'Emittente

In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra [30] e [60] giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la «Data di Riscatto») - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà:

(a) nel caso in cui si applichi la lettera (a) del punto «Importo degli interessi», al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e

	<p>(ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il «Valore di riferimento per il Riscatto») e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 120% in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013; 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti;</p> <p>(a-bis) nel caso in cui si applichi la lettera (a-bis) del punto «Importo degli interessi», al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il «Valore di Riferimento per il Riscatto») e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2022 in avanti.</p> <p>Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno pro rata temporis fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.</p> <p>L'esercizio della facoltà di riscatto anticipato da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.</p> <p>A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra [30] e [60] giorni antecedenti alla data in cui intende procedere alla conversione (la «Data di Conversione») - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei [10] giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.</p> <p>Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno pro rata temporis fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.</p> <p>L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione assembleare in ordine al relativo aumento di capitale. I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dall'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.</p>
Facoltà di Conversione per l'Emittente	
Clausola di trasferibilità	
Forma	Titoli Nominativi in forma dematerializzata.
Foro competente	Foro di Roma
Legislazione applicabile	Italiana.

Quotazione

I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.

Spese

Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.